



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10-08-2020 (punto N 2)**

Delibera N 1161 del 10-08-2020

*Proponente*

VITTORIO BUGLI  
DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI

*Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)*

*Dirigente Responsabile Ivana MALVASO*

*Estensore Ivana MALVASO*

*Oggetto*

Indicazioni per il riconoscimento negli appalti di servizi di maggiori oneri della sicurezza aziendale e per l'adeguamento dei DUVRI

*Presenti*

ENRICO ROSSI

STEFANO CIUOFFO

MARCO REMASCHI

VITTORIO BUGLI

FEDERICA FRATONI

STEFANIA SACCARDI

VINCENZO CECCARELLI

CRISTINA GRIECO

MONICA BARNI

## LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6bis, e dell'articolo 4;

Visto il Decreto Legge del 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto Legge del 9 marzo 2020, n. 14, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

Visto il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n.18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

Visto il D.L. del 25 marzo 2020, n.19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.", mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il D.L. dell'8 aprile 2020, n.23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali";

Visto il DPCM 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

Visto il DPCM 26 aprile 2020 " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM 11 giugno 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19."

Visto l'allegato 12 del suddetto DPCM 11 giugno 2020 "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali" con il quale si adottano linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con l'obiettivo prioritario di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative, negli ambienti di lavoro non sanitari;

Considerato che il suddetto Protocollo condiviso, al punto 3, specifica che "L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni";

Richiamate le Ordinanze del Presidente della Regione Toscana con le quali in considerazione dell'evolversi del quadro epidemiologico sono state dettate disposizioni per la tutela e sicurezza in tutti i luoghi di lavoro, con esclusione dei cantieri e degli ambienti di lavoro sanitari:

- n° 38 del 18 aprile 2020 con la quale sono state dettate le prime disposizioni per la tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, finalizzate al contenimento della diffusione dell'epidemia;
- n° 48 del 3 maggio 2020 "Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n.38/2020 e nuove disposizioni" con la quale è stata revocata la sopra citata ordinanza n. 38 e sono state dettate ulteriori e nuove disposizioni per la tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, finalizzate al contenimento della diffusione dell'epidemia;
- n. 62 dell'8 giugno 2020 "Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n.48/2020 e nuove disposizioni" con la quale è stata revocata l'ordinanza 48 e sono state dettate nuove disposizioni per la tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;

Considerato che con le suddette ordinanze sono state dettate disposizioni alle quali le imprese devono adeguarsi al fine di consentire, da parte dei lavoratori, l'espletamento in sicurezza delle prestazioni lavorative;

Considerato altresì che le imprese espletano fra l'altro la propria attività fornendo servizi di natura diversa a favore della Regione degli enti ed agenzie regionali e degli enti del servizio sanitario sia presso le sedi proprie che presso sedi delle amministrazioni;

Considerato che per le attività, nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici a prescindere dall'emergenza epidemiologica in corso, come ad esempio tutti gli ambienti di lavoro sanitari, vi è l'obbligo, in questa fase di emergenza, di approfondire ed aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi con disposizioni, misure tecnico-organizzative e procedurali specifiche e dettagliate per il rischio biologico (Titolo X del D. Lgs. 81/08 – Esposizione ad agenti biologici), finalizzate a prevenire la diffusione del contagio e che tali disposizioni e misure tecnico-organizzative devono applicarsi anche alle aziende terze che operano nel perimetro aziendale;

Considerato che relativamente agli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera le cui prestazioni si svolgono presso luoghi nella giuridica disponibilità dell'amministrazione, dall'attuazione delle misure possono derivare:

- la necessità di adeguare da parte dell'amministrazione il DUVRI predisposto per l'affidamento del servizio con la conseguente previsione di maggiori Costi della sicurezza;
- maggiori oneri per la sicurezza aziendale a carico dell'impresa per la messa in atto delle misure per la gestione del rischio proprio connesso all'attività svolta presso luoghi nella giuridica disponibilità dell'amministrazione;

Ritenuto, in considerazione della variabilità delle prestazioni, dell'assenza di prezzari di riferimento e della difficoltà di fornire indicazioni applicabili a tutte le tipologie di servizi, di fornire delle prime indicazioni riservandosi a seguito della loro applicazione di poterle rivedere entro il 30 novembre 2020;

Ritenuto in considerazione di quanto sopra di fornire le seguenti alcune indicazioni al fine di supportare gli uffici della Giunta, del Consiglio, degli Enti ed Agenzie Regionali, ESTAR e degli Enti del sistema Sanitario per il riconoscimento di maggiori oneri della sicurezza aziendali a titolo di ristoro, per la messa in atto da parte delle imprese di misure per la gestione del rischio proprio, o di maggiori dei costi della sicurezza per l'adeguamento del DUVRI, tramite modifica contrattuale, prevedendo che:

- laddove per l'espletamento del servizio sia stato redatto il DUVRI il Dirigente Responsabile dell'Esecuzione del Contratto/datore di lavoro committente deve valutare la necessità di adeguare le disposizioni in esso previsto dettando le misure da mettere in atto e quantificando l'eventuale maggior costo derivante dalle stesse. L'eventuale maggiore costo deve essere riconosciuto all'impresa a seguito della messa in atto delle misure previste;
- di riconoscere all'operatore economico i maggiori oneri per la sicurezza aziendali a fronte di richiesta da parte dello stesso suffragata da idonea documentazione attestante le misure messe in atto presso il luogo di svolgimento della prestazione ed i connessi maggiori oneri della sicurezza sostenuti e da dichiarazione attestante di non aver beneficiato di sovvenzioni o contributi per la messa in atto di tali misure. A fronte della richiesta il Dirigente Responsabile dell'Esecuzione del Contratto, previa istruttoria sulla documentazione presentata può riconoscere, tenuto conto dei maggiori oneri sostenuti, un incremento sul costo delle prestazioni svolte fino al perdurare della situazione emergenziale/epidemiologica, fino ad un massimo dello 0,2% del costo delle prestazioni;

Ritenuto che le suddette indicazioni non devono trovare applicazione nelle ipotesi in cui le amministrazioni, in precedenza indicate, in conseguenza della situazione di emergenza, hanno disposto modifiche nell'effettuazione delle prestazioni;

A VOTI UNANIMI

### **DELIBERA**

di fornire indicazioni al fine supportare gli uffici della Giunta, del Consiglio, degli Enti ed Agenzie Regionali, ESTAR e degli Enti del sistema Sanitario per il riconoscimento di maggiori oneri della sicurezza aziendali a titolo di ristoro, per la messa in atto da parte delle imprese di misure per la gestione del rischio proprio, o di maggiori costi della sicurezza derivanti dall'adeguamento del DUVRI, per gli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera le cui prestazioni si svolgono presso luoghi nella giuridica disponibilità dell'amministrazione, fatta eccezione i casi in cui in conseguenza della situazione siano effettuate modifiche nell'effettuazione delle prestazioni, tramite modifica contrattuale, prevedendo che :

- laddove per l'espletamento del servizio sia stato redatto il DUVRI il Dirigente Responsabile dell'Esecuzione del Contratto/datore di lavoro committente deve valutare la necessità di adeguare le disposizioni in esso previsto dettando le misure da mettere in atto e quantificando l'eventuale maggior costo derivante dalle stesse. L'eventuale maggiore costo deve essere riconosciuto all'impresa a seguito della messa in atto delle misure previste;
- di riconoscere all'operatore economico i maggiori oneri per la sicurezza aziendali a fronte di richiesta da parte della stesso suffragata da idonea documentazione attestante le misure messe in atto presso il luogo di svolgimento della prestazione ed i connessi maggiori oneri della sicurezza sostenuti e da dichiarazione attestante di non aver beneficiato di sovvenzioni o contributi per la messa in atto di tali misure. A fronte della richiesta il Dirigente Responsabile dell'Esecuzione del

Contratto, previa istruttoria sulla documentazione presentata può riconoscere, tenuto conto dei maggiori oneri sostenuti, un incremento sul costo delle prestazioni svolte fino al perdurare della situazione emergenziale/epidemiologica, fino al un massimo dello 0,2% del costo delle prestazioni;

- di riservarsi per le motivazioni indicate in narrativa di rivedere le suddette indicazioni a seguito della loro applicazione entro il 30 novembre 2020.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile  
IVANA MALVASO

Il Direttore  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA